

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01809/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato il presente

DECRETO DI PAGAMENTO

sul ricorso numero di registro generale 1809 del 2017, proposto da

Vincenza Assenza, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Gennaro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Pietro Cappello in Catania, via Milano, 6;

contro

Comune di Rosolini, non costituito in giudizio;

per la declaratoria

dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Rosolini sull'istanza avanzata in data 26.04.2017 con nota acquisita al prot. al n. 10789, con la quale la dante causa dell'odierna ricorrente ha chiesto di assegnare all'aree identificate dalle particelle 2160-2170-2159 e 2169, del foglio 31, del catasto terreni del predetto Comune nella parte destinata a verde pubblico una nuova destinazione urbanistica, - oppure, in alternativa - di reiterare, a titolo oneroso, i vincoli preordinati all'esproprio, oggi decaduti, che un tempo gravano sulle stesse, corrispondendo quanto dovuto a titolo di indennizzo e per l'accertamento della

fondatezza sostanziale di quanto richiesto con la detta istanza del 26.04.2017, meglio descritta sopra al punto 1 e del relativo obbligo che incombe sul Comune di Rosolini; e per la statuizione dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di provvedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, sulla detta istanza e per tale effetto assegnare all'aree identificate dalle particelle 2160-2170-2159 e 2169, del foglio 31, del catasto terreni del predetto Comune nella parte destinata a verde pubblico una nuova destinazione urbanistica, - oppure, in alternativa - di reiterare, a titolo oneroso, i vincoli preordinati all'esproprio, oggi decaduti, che un tempo gravano sulle stesse, corrispondendo quanto dovuto a titolo di indennizzo; nel caso di perdurante inerzia dell'amministrazione resistente nominare un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente a disporre sulla detta istanza di cui al punto 1.

Vista l'istanza di liquidazione avanzata dal commissario ad acta in data 11 dicembre 2019;

Vista la sentenza n. 1101 del 2018 che ha definito il ricorso;

Visti gli atti del fascicolo di causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2020, tenutasi ai sensi del comma 5 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti;

Vista la relazione finale e l'istanza di liquidazione, entrambe dell'11 dicembre 2019, con cui il commissario ad acta Mario Megna ha relazionato sull'espletamento dell'incarico commissariale conferito con la sentenza n. 1101 del 2018 ed ha chiesto la liquidazione del compenso;

Visto l'art. 275 del citato D.P.R. n. 115/2002, il quale prevede che la misura degli onorari in questione è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia del 30 maggio del 2002;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 maggio del 2002

(“Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”), il quale prevede la determinazione del compenso a percentuale in base al valore del bene o altra utilità sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti della causa, e in via residuale a vacazione;

Visto che il Commissario ad acta ha chiesto la liquidazione della complessiva somma di € 5.265,42, di cui € 3.559,24 per spese viaggio (11 accessi Palermo-Rosolini 630 km x 0,5136), € 469,00 per spese di vitto e alloggio e € 1,237,18 a titolo di compenso (per dichiarate n. 151 vacanze);

Vista l'ordinanza n. 638 del 10 marzo 2020, con cui il Collegio ha chiesto chiarimenti al Commissario in merito all'istanza di liquidazione, assegnando il termine 30 giorni per il riscontro;

Visto che, nei termini, non è pervenuto alcun chiarimento in merito;

Ritenuto, in assenza di riscontro ai richiesti chiarimenti, di procedere alla liquidazione alla luce della documentazione in atti nei modi che seguono:

- quanto agli accessi, si dà atto che risultano documentati i seguenti: 31/01/2019 (verbale di insediamento), 8/02/2019 (convocazione tavolo tecnico), 21/02/2019 (tavolo tecnico propedeutico alla definizione del procedimento); 10/04/2019 (sottoscrizione tavole grafiche); 06/06/2019 (nota con cui il rapporto preliminare per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica veniva trasmesso al competente assessorato), 03/12/2019 (deliberazione n. 6 del 3 dicembre 2019); pertanto, ai fini della liquidazione si terrà conto solo di tali documentati accessi;

- quanto alla distanza Palermo- Rosolini, secondo l'itinerario più breve tratto da google maps, esso è di km. 298,1, per complessivi km. 596,2 (andata e ritorno) X n. 6 accessi X euro 0,2980 (1/5 prezzo benzina tabelle MISE), per complessivi € 1.066,00;

- quanto alle ricevute per vitto e alloggio, vengono liquidate sono quelle leggibili (tale non è quella di € 35.00 de “La pentolaccia”, di cui non è pienamente visibile la

data) e quelle riconducibili ad un accesso come sopra individuato;

- quanto alle vacanze, esse vanno considerate in n. 151, per come dichiarato, sotto la propria responsabilità, dal commissario;

Ritenuto, pertanto, che l'importo spettante al commissario può essere liquidato in complessive € 2.642,18, di cui € 1.066,00 a titolo di rimborso chilometrico, € 1.237,18 a titolo di compenso, € 339,00 per rimborso spese documentate e che detto importo va posto a carico del Comune soccombente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), liquida in favore del commissario ad acta Mario Megna la somma complessiva di € 2.642,18 a titolo di onorario e spese per l'espletamento dell'incarico conferito con la sentenza n. 1101 del 2018, ponendola a carico del Comune di Rosolini.

Il presente provvedimento è depositato presso la segreteria della sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti, al commissario ad acta e alla Regione, essendo il commissario un funzionario regionale.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2020, tramite collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giuseppina Alessandra Sidoti

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO